



AGENZIA DEL DEMANIO

VERBALE

N° 20

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato ubicati nelle regioni Toscana e Umbria, suddivisa in sette lotti – CIG 771902983C; CIG 7719187A9E; CIG 77192216AE; CIG 7719262883; CIG 7719289EC9; CIG 7719307DA4; CIG 7719326D52**

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 09.20, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio siti in Firenze, Via Laura 64, si è riunito, in seduta pubblica, per l'espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto svolta mediante la piattaforma telematica del portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio, il Seggio all'uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Direttore della Direzione Regionale Toscana e Umbria con nota prot. n. 2019/267 del 22/02/2019, composta come segue:

- l'Ing. Paolo Degl'Innocenti: Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;
- Ing. Claudio Brunori: Componente;
- Dott.ssa Alessandra Bellantuono: Componente

Il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione del Seggio come sopra nominato, dà inizio alle operazioni di gara dando atto che non vi sono concorrenti presenti alla seduta e avvio alla fase di valutazione delle buste di qualifica del **lotto 2** proseguendo secondo l'ordine di arrivo delle stesse e provvedendo a scaricare mediante apposita funzione del Portale la documentazione di ciascun concorrente, rilevando quanto di seguito riportato:

N° PROGRESSI VO ASSEGNATO ALLA BUSTA DI QUALIFICA	NOME OPERATORE ECONOMICO	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
28	RTP SB+ SRL (MANDATARIA) TECNA SRL (MANDANTE) BENEDETTI & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO (MANDANTE) YUPIES SERVICE SRL (MANDANTE) OPEN PROJECT SRL (MANDANTE) AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS (MANDANTE)	<b>ESCLUSO</b>	L'operatore partecipa quale mandatario di un RTP in cui svolgerà la vulnerabilità sismica e PFTE unitamente a Benedetti & Partners e Open Project. Yuppies assume parte del PFTE e il rilievo, mentre Tecna parte della "vulnerabilità sismica".  Il geologo appartiene alla compagine della SB+srl.  Per la diagnosi energetica viene associata al RTP una <b>associazione senza scopo di lucro</b> , l'Agenzia Per l'Energia e lo sviluppo sostenibile AESS, a cui appartiene il professionista del gruppo di lavoro in possesso della certificazione EGE. Stando alla domanda di partecipazione la diagnosi verrà espletata unitamente alla mandante YUPIES, ma comunque il professionista responsabile della relativa attività appartiene all'Associazione.  L'operatore dichiara di ricorrere al subappalto per le indagini e prove dei materiali,

		<p>indicando la relativa terna dei subappaltatori e producendo la relativa documentazione.</p> <p>Tutti gli operatori del RTP dichiarano appartenere ai soggetti di cui all'art. 46, eccettuate la Associazione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile AESS, la quale invece attesta di essere un "operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016 (avuto riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione)" e Tecna che attesta, anch'essa di essere un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016 (avuto riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione). Per Aess nella domanda di partecipazione, nell'ambito della specifica sulla forma giuridica, viene indicato espressamente che trattasi di una associazione senza scopo di lucro. Tecna, invece, nel proprio DGUE, nel descrivere le attività di competenza della società indica quelle rientranti chiaramente nell'art. 31 co.8 del Codice.</p> <p>Il Seggio, quindi, ritiene che mentre per Tecna sarebbe stato necessario acquisire un chiarimento in merito alla parte del servizio assunta nella domanda (vulnerabilità sismica) rispetto alla forma giuridica dell'operatore (considerato anche che nell'ambito del lotto 1 lo stesso operatore assume propriamente le indagini geognostiche in linea con il proprio oggetto sociale), va comunque rilevata l'assorbente causa di esclusione relativa all'associazione in RTP della AESS, che nella domanda attesta di essere una associazione senza scopo di lucro, assume la diagnosi energetica ed ai fini del gruppo di lavoro presta il professionista responsabile della certificazione EGE. Infatti, mentre per Tecna sarebbe possibile l'associazione in RTP per l'esecuzione di quelle attività rientranti tra quelle subappaltabili (e descritte nel DGUE nell'ambito dell'oggetto sociale della stessa con "esecuzione di indagini geognostiche, sondaggi"), e comunque facenti parte seppur in modo accessorio della prestazione principale, analoga possibilità non permane per AESS che assume chiaramente la prestazione secondaria e nello specifico la diagnosi, attività non subappaltabile ex art. 31 comma 8 del codice.</p> <p>Per quanto riguarda il par. 7.2 del disciplinare è posseduto dal RTP nel suo complesso e la capogruppo potrebbe soddisfarlo interamente.</p>
--	--	---

			<p>Per quanto concerne i requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare per <b>importi lavori nella categoria/Id opere S03</b> allo stesso concorre la mandataria e la mandante Benedetti e Open Project, con possesso maggioritario della capogruppo.</p> <p>I servizi di punta per <b>importi lavori</b> vengono forniti da mandataria e mandante Benedetti. Tuttavia, stando ai due servizi espressamente evidenziati dagli operatori, la capogruppo non garantisce il possesso maggioritario del requisito.</p> <p>Per quanto riguarda invece il requisito per <b>importi servizi nella categoria/Id Opere S03</b> concorre la mandataria, Benedetti e Open Project, con possesso maggioritario della mandataria.</p> <p>Yuppies fa riferimento ad un allegato in realtà non presente per cui non dichiara alcun requisito.</p> <p>I servizi di punta per <b>importi servizi nella S03</b> vengono forniti dalla mandataria e Bendetti, ma quello dichiarato dalla mandataria è comunque di importo inferiore.</p> <p>In merito alla <b>categoria/ID Opere E20</b> al requisito concorre la mandataria che lo soddisfa integralmente. Yuppies, anche qui, fa riferimento ad un allegato in realtà non presente. Anche AESS dichiara servizi nella detta categoria/ID Opere.</p> <p>Si rileva inoltre che difetta <b>nel Patto di integrità della mandante Tecna</b> la dichiarazione sulla sussistenza o meno di rapporti di parentela con i dipendenti dell'Agenzia del demanio.</p> <p>Il Seggio rileva quindi che :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) l'O.E. risulta aver associato alla propria compagine per l'espletamento della diagnosi energetica <b>una associazione senza scopo di lucro</b>, non rientrante tra i soggetti di cui all'art. 46 del Codice. La stessa Associazione nella dichiarazione integrativa dichiara di rientrare nei soggetti di cui all'art. 45 del Codice e nella domanda e nello stesso Patto di Integrità si specifica espressamente la predetta forma giuridica, con ciò escludendo qualsivoglia possibile dubbio in ordine al contenuto della dichiarazione resa nell'allegato III. Ai fini della presente procedura, in ragione del par.5 del disciplinare e</li></ol>
--	--	--	---

			<p>dell'oggetto dell'appalto, i soggetti ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 e limitatamente alle indagini e prove sui materiali di competenza dei laboratori autorizzati di cui all'art. 59 del DPR 380/2001 è stata prevista la possibilità di associare al RTP un soggetto di cui all'art. 45 in possesso di detta autorizzazione (cfr. disciplinare, par.5, in cui è specificato che limitatamente a dette prestazioni è ammessa la partecipazione anche dei soggetti dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016). Lo stesso DM 263/2016 dispone <i>"Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"</i>, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Del resto mentre l'art. 45 del Codice accoglie una accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi ovvero società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. Mentre l'art. 45 del Codice prevede una nozione di operatore economico che include anche enti senza scopo di lucro, come le fondazioni; diversamente l'art. 46 del Codice non ricomprende detti soggetti giuridici, avendo il legislatore inteso adottare una disciplina speciale caratterizzata da un concetto di O.E. in cui non confluiscono gli enti privi di scopo di lucro, con forma diversa da quella societaria. Conferma di tale impostazione si trae dal succitato DM 263/2016 che nel prevedere i requisiti che devono possedere i soggetti che intendono partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura prende in considerazione solo i soggetti indicati dalla norma, omettendo di indicare i</p>
--	--	--	--

			<p>requisiti che dovrebbero avere gli enti senza scopo di lucro. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Pertanto, ai fini della procedura in argomento non è ammissibile che una della attività proprie della prestazione secondaria (categoria/Id Opere E20) venga assunta, con messa a disposizione di una delle professionalità minime del gruppo di lavoro ( professionalità che costituiscono un requisito di idoneità professionale dell'O.E.), da un soggetto non rientrante tra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. A ciò aggiungasi che nella stessa relazione illustrativa la bando tipo n.3 è la stessa Autorità a confermare <i>che possono partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura i soggetti di cui all'art. 46 in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016. Relativamente ai requisiti previsti dal DM 263/2016 preme sottolineare che trattasi di requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46 che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi.</i></p> <p>Per le ragioni di cui sopra il seggio ritiene che debba essere disposta <b>l'esclusione</b> del concorrente. Si rimette quindi alla Stazione Appaltante di comunicare esclusione al concorrente.</p>
--	--	--	---

Alle ore 10.40 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori a data da destinarsi che verrà comunicata agli operatori tramite Messaggistica di Portale.

Il presente verbale si compone di n.5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Paolo Degl'Innocenti

Ing. Claudio Brunori

D.ssa Alessandra Bellantuono

